

**Comune di Buccheri****“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”***(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)**Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”**P.zza Toselli, 1**Tel 0931880359 – Fax 0931880559**Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it***UFFICIO DEL SINDACO****Ordinanza Sindacale n. 12 del 23/04/2021**

Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel territorio del Comune di Buccheri.

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia

da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020;

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 recante "ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19";

Visto il DPCM 3 Novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il DPCM 3 dicembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Visto il Decreto legge 5 Gennaio 2021 n. 1 recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il Dpcm 2 marzo 2021;

Visti i Decreti legge 13 marzo 2021, n. 30 e 31;

Visto il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Visto il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in materia;

Vista la circolare prot. N. 1147 del 6/04/2021 dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Fondazione Professionale, in merito alla applicazione dell'art. 2 del decreto legge 44/2021 per la chiusura delle attività scolastiche in caso di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica;

Vista la nota prot. 226/CGC del 17/04/2021 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa UOC SIAN / Gruppo Covid - 19 a firma del Direttore Dott. Ugo Mazzilli;

Vista l'Ordinanza n. 44 del 17/04/2021 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista la propria Ordinanza n. 10 del 15 Aprile 2021;

Considerati tutti i precedenti provvedimenti emanati in materia ai vari livelli e tuttora in vigore;

Considerato che alla data odierna non si è assistito ancora ad un arresto dei contagi e che, per quanto attiene ai plessi scolastici locali, occorre attendere i primi giorni della prossima settimana per avere un quadro più chiaro dell'evoluzione epidemiologica;

Preso atto che tutti gli studenti coinvolti sono stati tracciati ed hanno ricevuto i provvedimenti di quarantena, sia per loro stessi che eventualmente per i propri familiari e che, pertanto, non ricorrono più motivi per vietare l'uscita dal territorio comunale agli studenti delle scuole di istruzione superiore al momento non sottoposti a misure di quarantena o isolamento fiduciario;

Tenuto conto che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza, che giustificano la proroga di alcune misure eccezionali di cui all'Ordinanza Sindacale n. 11 del 18/04/2021, volte a ridurre il rischio di contagio e che integrino le misure contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana di istituzione della Zona Rossa;

Visto l'art. 50 TUEL;

Riconosciuta la propria competenza e fatte salve le clausole delle proprie precedenti ordinanze che non risultino in contrasto con le seguenti disposizioni;

ORDINA

Dal giorno 26 Aprile 2021 al giorno 30 Aprile 2021 compresi:

- La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Buccheri;

Dal giorno 26 Aprile 2021 al giorno 30 Aprile 2021 compresi:

- La chiusura di tutti gli impianti sportivi ubicati nel territorio comunale (salvo quelli autorizzati per il solo svolgimento dell'attività sportiva consentita dalle disposizioni in materia), del cimitero comunale e della villa comunale;
- la chiusura al pubblico degli uffici comunali all'interno dei quali l'accesso sarà consentito esclusivamente per motivi urgenti e non derogabili e previo appuntamento telefonico;
- la possibilità di usufruire della Casa del Riciclo, secondo gli orari usuali, ma con obbligo per i cittadini di procedere personalmente alla pesatura ed al conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori;
- la sospensione del mercato settimanale che si svolge il mercoledì;
- il divieto di stazionamento nella centrale Piazza Roma e vie limitrofe, in Piazza Matrice e vie limitrofe, in Piazza Toselli e vie limitrofe, in Piazza Loreto e vie limitrofe, al Piazzale Madonna e zona S. Maria, in Piazza Fratti e vie limitrofe, in Via Bonarroti e zone limitrofe, in zona "Crocifisso" ed in tutte le zone ove si dovessero creare eventuali assembramenti;
- il divieto di stazionamento nelle immediate adiacenze delle attività commerciali, se non per il transito, per il tempo strettamente limitato ad effettuare eventuali acquisti o per prelevare cibi o bevande da asporto che, nello specifico, non possono essere consumati nei luoghi sopra indicati;

AVVERTE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle leggi vigenti;
- la presente Ordinanza è valida **dal giorno 26 al giorno 30 aprile 2021 compresi;**
- la presente Ordinanza integra o meglio specifica le disposizioni nazionali e regionali già vigenti;
- la presente Ordinanza sostituisce le precedenti in contrasto con la stessa;
- allo scadere della presente Ordinanza, salvo eventuale ulteriore proroga, continuano a rimanere in vigore le vigenti disposizioni normative.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Buccheri e la notifica della stessa a:

1. Stazione Carabinieri di Buccheri;
2. Comando di Polizia Municipale di Buccheri;
3. UTG - Prefettura di Siracusa;
4. Questura di Siracusa;
5. Istituto scolastico comprensivo "Valle dell'Anapo";
6. Istituto tecnico industriale "E. Fermi" di Siracusa;
7. Istituto tecnico "P.L.Nervi" di Lentini;

8. Liceo scientifico "E. Vittorini" di Lentini;
9. Istituto trasporti e logistica "A. Rizza" di Siracusa;
10. Liceo scientifico "L. Da Vinci" di Floridia (sede di Canicattini);
11. Istituto istruzione superiore di Palazzolo Acreide;

La notifica al responsabile dell'UTC, al responsabile AA.GG. ed al responsabile AA.FF. per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di emissione;
- al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla data di emissione.

Tutti i soggetti preposti per legge sono tenuti a fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale



Il Sindaco
Avv. Alessandro Caiazzo